



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE N. 3

“MEDIA VALLE DEL CRATI”

COMUNE CAPOFILA MONTALTO UFFUGO

Comuni di: MONTALTO UFFUGO, BISIGNANO, LUZZI, LATTARICO, ROTA GRECA, CERZETO, SAN BENEDETTO ULLANO, TORANO CASTELLO, SAN MARTINO DI FINITA)

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO

SI RENDE NOTO

Che è indetto un avviso pubblico finalizzato all'individuazione delle famiglie beneficiarie del servizio di sostegno socio educativo, finanziato a valere su risorse della Q.S.F.P 2021 (CUP H19G23000370001) e Q.S.F.P 2022 (CUP: H19G23000710001).

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il servizio di sostegno socio educativo, è realizzato a valere sulle risorse della Q.S.F.P 2021 e 2022. Esso si esplica in un complesso di prestazioni domiciliari di natura socio-educativa rivolte al minore e al nucleo familiare di appartenenza.

Obiettivo generale del servizio di educativa domiciliare e quello di promuovere – attraverso l'affiancamento di personale specializzato - il benessere del minore e del nucleo familiare nel suo complesso, attraverso interventi socio-educativi a supporto del processo di crescita dei minori e dell'esercizio della funzione educativa da parte dei genitori, intervenendo su situazioni di disagio potenziali o già in essere.

Il servizio, previa valutazione professionale del contesto personale e familiare del minore, mira a:

- individuare e valorizzare le risorse personali del minore;
- supportare le capacità genitoriali, rafforzando le risorse della famiglia;
- facilitare il riconoscimento dei bisogni del minore e l'assunzione delle responsabilità accuditive ed educative da parte dei familiari;

- attivare e/o sviluppare la comunicazione e le relazioni interpersonali;
- migliorare la qualità del rapporto genitori-figli;
- ridurre il rischio di situazioni di disagio psico-sociale;
- sostenere i processi di apprendimento ed educazione dei minori disabili o in stato di svantaggio, favorendone il diritto all'istruzione;

Art. 2 – Destinatari

Il servizio di sostegno socio educativo è rivolto a n. **70** minori in età scolare (dai 6 anni a 14 anni) inseriti nei nuclei familiari, residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale n. 3 con il Comune di Montalto Uffugo capofila, in condizioni di disagio derivante da difficoltà relazionali, di socializzazione, comportamentali, di apprendimento, familiari e/o socio-culturali.

I nuclei familiari possono risultare già conosciuti ai servizi, poiché presi in carico nel corso delle procedure di assessment effettuate nell'ambito delle misure di contrasto alla povertà e/o nella fruizione di altre prestazioni socio-assistenziali, ovvero possono essere segnalati da altri soggetti istituzionali e/o organismi del privato sociale.

Possono beneficiare del servizio i minori appartenenti a nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione (ADI) o con un Isee pari o inferiore a euro 9.360,00.

Art. 3 - Prestazioni previste

Le prestazioni del servizio sono individuate a seguito di valutazione effettuata ovvero da effettuarsi a cura dall'Equipe Multidisciplinare, in ordine alla situazione familiare e personale del minore. Esse possono contemplare:

- **interventi educativi a favore del minore**, nelle sue varie fasi di sviluppo e nei rapporti con il nucleo familiare, i pari e il contesto sociale di riferimento;
- **interventi di sostegno alla famiglia**, nello svolgimento delle sue funzioni educative e di cura;
- **interventi di raccordo con le agenzie socio-educative e ricreative del territorio** (scuola, centri diurni, società sportive e culturali, centri estivi, ecc.), per creare sinergie funzionali all'effettiva integrazione sociale dei minori e dei nuclei;
- **Interventi di sostegno educativo capaci di favorire la graduale conquista di autonomia personali di base e di autonomie sociali;**
- **Interventi di prevenzione di insuccesso scolastico;**
- **Affiancamento e supporto educativo-didattico;**

Le prestazioni del servizio verranno erogate al domicilio dei beneficiari. Le prestazioni sono erogate da personale qualificato, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) con calendarizzazione concordata tra la famiglia e l'organismo gestore, tenuto conto delle rispettive esigenze. Gli interventi proposti possono avere una durata variabile nel tempo.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

L'istanza di ammissione al servizio deve essere presentata per iscritto dal genitore o tutore o esercente la potestà parentale del/i minore/i interessato/i utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione, l'apposito modello di domanda, avendo cura di produrre unitamente tutta la documentazione in esso richiesta, e precisamente:

- copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente e del minore;
- copia della certificazione ISEE in corso di validità all'atto di presentazione delle istanze, completa della relativa DSU;
- copia del verbale di accertamento dell'invalidità e/o certificazione dello stato di handicap rilasciata ai sensi della Legge 104/92 e/o altra certificazione medica specialistica attestante lo stato di ridotta capacità logico cognitiva (solo per i minori con disabilità);
- ulteriori documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione;
- informativa sulla privacy allegato al modello di domanda.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere ogni altra documentazione considerata valida ai fini istruttori.

Il modello di domanda è disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 3 con il Comune di Montalto Uffugo capofila, nei giorni e negli orari previsti di apertura al pubblico, nonché scaricabile dal sito istituzionale dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 3.

La domanda deve essere presentata, unitamente alla succitata documentazione, presso gli uffici dei servizi sociali del Comune di residenza con consegna a mano ovvero spedita a mezzo PEC all'indirizzo dell'ambito Territoriale ambito3montalto@pec.it.

I richiedenti devono far pervenire la domanda entro le ore 12.00 del 20/02/2025.

Saranno considerate inammissibili le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle su indicate;
- presentate su modulistica diversa da quella prevista dal presente avviso;

Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato verranno inserite in lista d'attesa e valutate, subordinatamente alla possibilità di attivazione del servizio, per:

- numero di richieste pervenute nel succitato termine inferiore al numero di utenti assistibili;
- ulteriore disponibilità di risorse finanziarie;
- subentro ad utenti in carico, conseguentemente a decessi/rinunce/ricoveri definitivi/cambi residenza o domicilio.

Art. 5 – Istruttoria

L'Ambito Territoriale n. 3 provvederà all'istruttoria delle domande pervenute e ammissibili mediante la verifica della sussistenza dei requisiti reddituali e di eventuale documentazione attestante una disabilità certificata e alla relazione di presa in carico

degli assistenti sociali dell'Ambito. I Nuclei familiari saranno sottoposti ad accertamenti e controlli relativi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione, come previsto dalle vigenti disposizioni normative. L'elenco sarà approvato con determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano, la pubblicazione all'albo pretorio dei comuni dell'Ambito avrà valore di notifica agli interessati.

Ai fini dell'ammissibilità al servizio in parola, sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- presenza di almeno un figlio minore, con età inferiore ai 14 anni al momento dell'attivazione del servizio;
- Punti 3 per un figlio;
- Punti 5 per due o più figli;

- godimento di una misura di contrasto alla povertà o condizione di indigenza economica accertata dal servizio sociale in base alla documentazione ISEE;
 - Tra 0,00 e 5.000,00: punti 7
 - Tra 5.001,00 e 7.000,00 : punti 5
 - Tra 7.001,00 e 9.360,00 : punti 3
 - Oltre: punti 0

- sussistenza di condizione di disagio, accertata tramite verbale d'invalidità e/o certificazione dello stato di handicap rilasciata ai sensi della Legge 104/92 e/o altra certificazione medica specialistica attestante lo stato di ridotta capacità logico cognitiva (solo per i minori con disabilità) Punti 5;

Fermo restando i predetti requisiti minimi, in costanza di avviso, sono assicurate le seguenti priorità di accesso:

- minori inseriti in famiglie beneficiarie di misure di contrasto alla povertà e sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria, per i quali l'intervento domiciliare costituisce espressa prescrizione ed è attivabile d'ufficio;
- minori inseriti in nuclei familiari beneficiari di misure di contrasto alla povertà, in condizione di disagio, derivante da difficoltà relazionali, di socializzazione, comportamentali, di apprendimento, familiari e/o socio-culturali, accertata da eventuale relazione sociale rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza;

Decorso il termine di scadenza del presente avviso, le priorità di cui sopra saranno assicurate compatibilmente con le risorse disponibili a finanziamento del servizio.

Il responsabile del servizio trasmetterà i nominativi dei beneficiari all'organismo gestore, il quale, avvalendosi del personale specializzato in organico, effettuerà ulteriore valutazione dei casi, definendo una proposta d'intervento specifica per la situazione di ciascun minore.

Art. 6 – Valutazione delle richieste

Saranno valutate esclusivamente le domande pervenute secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente avviso e corredate dagli allegati richiesti, in ordine al quale il

Responsabile Unico del Procedimento verificherà la conformità delle istanze presentate, la completezza documentale e la congruità rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente Avviso.

All'atto della richiesta, i soggetti interessati sono tenuti ad indicare il bisogno/disagio emergente, eventualmente anche in maniera multipla, con valorizzazione dell'apposita sezione presente nel modello di domanda predisposto.

Art. 7 – Controllo

Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art.76 del D.P.R.445/2000.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente avviso saranno raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e ss.mm. e del Regolamento UE n° 679/2016.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'Ambito Territoriale n.3. Il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Ida Arabia.

Art. 09 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.

Bisignano, 04/02/2025.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Ida Arabia